



servizi alla persona

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO
DI VILLA POTENZA PER ANNI UNO A PARTIRE DAL 01.01.2013

Tra il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata (codice fiscale 80001650433) Dott. Gianluca Puliti, nato a Siena li 24/3/1959, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede Comunale di Macerata, Piazza della Libertà n. 3 che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del TUEL 267/2000, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 28/12/2011 e della propria determinazione nr 26/5 del 19.01.2012, ed il Sig. Micozzi Stefano, nato a [REDACTED] che interviene nella sua qualità di Presidente della Società Sportiva Helvia Recina (C.F. 00315420430), con sede in Macerata - Villa Potenza, in B.go Peranzoni n. 140, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Macerata e la Società Sportiva Helvia Recina per quanto riguarda la gestione del campo di calcio di Villa Potenza e dei locali annessi.

ART. 2) BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Per effetto della presente convenzione il Comune di Macerata concede alla Società Sportiva Helvia Recina, di seguito individuata quale "Società concessionaria", la gestione del campo di calcio di Villa Potenza e dettagliatamente di quanto appresso indicato:

- a) locali destinati a spogliatoi squadra ospitante e squadra ospite con servizi annessi e spogliatoi arbitri con servizi annessi;
- b) terreno di gioco;
- c) parti dell'impianto destinate ad ospitare il pubblico e gli organizzatori delle attività.

ART. 3) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni uno ed avrà scadenza il 31/12/2013.

ART. 4) GESTIONE CARTELLONI PUBBLICITARI

La Società concessionaria potrà provvedere alla gestione della pubblicità cartellonistica, sonora e video interna all'impianto sportivo, nonché della pubblicità cartellonistica fissa all'esterno dello stesso negli spazi all'uopo appositamente definiti. La Società concessionaria s'impegna a provvedere al pagamento di tutte le tasse o imposte di legge relative all'installazione di prodotti pubblicitari. La tipologia (dimensioni, formato, natura dei materiali, ubicazione ecc.) dovrà sempre essere preventivamente concordata con il Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata.

ART. 5) RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità inerente all'esercizio della presente convenzione integralmente ed esplicitamente, senza eccezioni o riserve, viene assunta dalla Società concessionaria, alla quale farà anche carico esclusivamente ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che si dovessero verificare in dipendenza della convenzione da



servizi alla persona

chiunque o comunque provocati. A tale scopo la Società concessionaria sottoscrive polizza assicurativa per responsabilità verso terzi e per danni all'impianto, e ne comunica gli estremi al Servizio Servizi alla Persona.

ART. 6) ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Sono a carico della Società concessionaria:

- a) la custodia complessiva dell'impianto,
- b) la manutenzione ordinaria del terreno di gioco alle seguenti condizioni:
 - per le superfici in terra si dovrà provvedere al mantenimento del buon stato di conservazione con periodico ricarico di terra o sabbia in modo da renderlo piano,
 - per le superfici erbose si dovrà provvedere al taglio periodico del tappeto erboso, ed al suo mantenimento,
 - la recinzione dovrà essere mantenuta in buono stato provvedendo alla costante manutenzione,
- c) la manutenzione ordinaria dei locali adibiti a spogliatoio,
- d) la manutenzione ordinaria di tutti gli altri locali concessi in gestione,
- e) la pulizia di tutti i locali concessi in gestione,
- f) in caso di neve, lo sgombero del campo di gioco, delle gradinate e tribune,
- g) l'intestazione di tutti i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, gasolio o quant'altro inerente l'impianto,
- h) per l'uso degli impianti tecnologici (acqua, illuminazione, riscaldamento) dovranno essere osservati principi di oculata gestione e manutenzione, prestando la massima attenzione a che qualsiasi intervento manutentivo o sostitutivo sia effettuato da Ditte specializzate ed autorizzate.

E' vietato apportare ogni e qualsiasi modifica non rientrante nella manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici ed alle strutture concesse senza preventiva e specifica autorizzazione del Servizio Comunale competente.

Non essendo l'impianto oggetto di concessione configurato quale locale di pubblico spettacolo, restano a carico del concessionario l'obbligo e l'onere di provvedere agli adempimenti necessari in caso di utilizzo quale locale di pubblico spettacolo.

La Società concessionaria si impegna a consentire il libero e incondizionato accesso all'impianto sportivo al personale comunale del Servizio Servizi alla Persona responsabile dell'utilizzo dell'impianto.


ART. 7) CONTRIBUTO

A decorrere dalla stipula e fino alla scadenza della presente convenzione, il Comune di Macerata corrisponderà alla Società concessionaria un contributo per spese di custodia, manutenzione e consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fissato in complessivi € 8.700,00 (diconsi euro ottomilasettecento/00) lordi. Il predetto contributo verrà corrisposto in due rate di uguale importo, così articolate:

- la prima rata entro il 30.04.2013, dell'importo di € 4.350,00
- la seconda rata entro il 30.10.2013, dell'importo di € 4.350,00

ART. 8) REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Macerata ha il diritto di revocare la concessione di cui al presente atto, richiedendo contestualmente il risarcimento immediato dei danni nei seguenti casi:



servizi alla persona

- a) scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario;
- b) qualora, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, si riscontrino anomalie nella conduzione degli impianti tecnologici;
- c) gravi e reiterate inadempienze da parte del concessionario di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 9) CONCESSIONI A TERZI

Nel caso in cui l'impianto concesso in gestione fosse richiesto da altre società Sportive, la Società concessionaria dovrà applicare la vigente tariffa d'uso prevista dal tariffario approvato dal Comune di Macerata per l'impianto di cui si tratta.

La presente convenzione è stata letta, approvata e sottoscritta in duplice originale e sarà registrata solo in caso d'uso a spese della parte che ne farà richiesta.

Macerata, li

21/01/2013

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA HELVIA RECINA
(Sig. Micozzi Stefano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott. Gianluca Puliti)